



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia

VERBALE N. 7/2026

Riunione straordinaria del 23 giugno 2026

Si riunisce, alle ore 13:06, presso la Sala Consiglio sita al 6° piano del Palazzo Ateneo, via Gramsci, 89/91, in Foggia, nonché in modalità telematica, tramite Google Meet.

		P	A	AG
1.	Lo Muzio Lorenzo, Rettore, Presidente	X		
2.	Corbo Maria Rosaria, docente Area Agraria	X		
3.	Francesca Manolita, docente Area Economica * ( <i>in presenza dalle ore 13:25</i> )	X		
4.	Fattori Gabriele, docente area Giuridica ( <i>presente dalle ore 13:50</i> ) *	X		
5.	Maccagnano Giuseppe, docente area Medica *	X		
6.	Daniele Antonio Rosario, docente area Umanistica *	X		
7.	Gallo Federico, membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo *	X		
8.	Spada Francesco, membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo	X		
9.	Barrasso Alessandro, studente			X
10.	Maglione Roberta, studente *	X		

P = *Presente*  
 A = *Assente*  
 AG = *Assente giustificato*  
 \* = *Online*

Sono presenti fra i partecipanti con voto consultivo

- Curtotti Donatella, Pro-Rettore vicario
- Sinigaglia Milena, Pro-Rettore
- Spataro Sandro, Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante
- Patumi Riccardo, Presidente Collegio Revisori dei Conti (*online*)
- Spinelli Claudio, rappresentante personale tecnico-amministrativo (*online*)

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni del Rettore
2. Modifica Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010
3. Interventi sul patrimonio immobiliare: determinazioni
4. Proposta adesione a convenzione Consip "Servizio Integrato Energia (SIE) 4"
5. Esecuzione ordinanza TAR Puglia n. 225/2026: proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato di tipo a)

## **1) COMUNICAZIONI DEL RETTORE**

Il Presidente fa presente che non ci sono comunicazioni da riportare al presente Consesso per la riunione odierna.

Sono presenti il Rettore ed i consiglieri Corbo, Francesca, Maccagnano, Daniele, Gallo, Spada e Maglione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

## **2) MODIFICA REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010**

Il Presidente sottopone ai presenti i contenuti della sotto riportata relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Gestioni Strategiche, Didattica e Servizi agli Studenti - Area Personale Docente e Trattamenti Previdenziali e trasmessa ai componenti dell'Organo prima dell'odierna riunione.

Con il D.R. 614/2026 è stato emanato il vigente regolamento che disciplina il reclutamento, l'assunzione, il regime giuridico e il trattamento economico dei ricercatori in tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010. Il testo è redatto in armonia con la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (Raccomandazione CE 11/03/2005).

In data 25/05/2026, il prof. Agostino Sevi, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), rileva che il regolamento per il reclutamento di RTT, al comma 2 dell'art. 8, prevede che "La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, definisce i criteri e i parametri di valutazione, tenuto conto della normativa vigente e prevedendo, quali criteri preferenziali il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore associato e una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo".

A tal proposito, il Direttore ritiene che *"... la previsione, come criterio preferenziale, di una significativa produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo, possa:*

- 1) privilegiare eccessivamente una delle funzioni, ancorché importante, richiesta ad un RTT che tra le sue funzioni ha quelle della didattica, della terza missione, delle attività istituzionali;*
- 2) limitare fortemente la prerogativa, affidata al Consiglio di Dipartimento dal ns regolamento, di individuare tra i candidati idonei quello che maggiormente risponde alle esigenze strategiche del Dipartimento;*
- 3) aprire la strada a contenziosi da parte di candidati che, in forza del più elevato punteggio ricevuto per la valutazione delle pubblicazioni, ritengono che ipso facto debbano essere chiamati dal Dipartimento che ha bandito la procedura.*

*Il possesso dell'abilitazione scientifica, previsto come ulteriore criterio preferenziale, può creare, in questo particolare frangente, delle ingiustificate disparità. Siamo infatti in presenza di fatto di una vacatio legis; in attesa della riforma delle procedure di reclutamento, anche chi è in possesso dei requisiti per conseguire l'abilitazione non può presentare domanda".*

Il Direttore ha proposto di riformulare il comma 2 del citato art. 8, nei termini di seguito riportati:

*"La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, definisce i criteri e i parametri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale".*

Il Senato Accademico si è espresso favorevolmente in merito all'argomento in oggetto, nella seduta del 10 giugno 2026.

Al termine, il Presidente invita i consiglieri ad esprimersi in merito.

Il consigliere Gallo afferma che la modifica proposta è pertinente.

All'esito dell'intervento, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Sono presenti il Rettore ed i consiglieri Corbo, Francesca, Maccagnano, Daniele, Gallo, Spada e Maglione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO il D.M. n. 639/2024, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO il D.M. n. 1658/2024, recante criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia;
- VISTO il "Regolamento dell'Università di Foggia per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (rtt) di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36", emanato con D.R. 614/2026,
- RAVVISATA l'opportunità di riformulare il regolamento sopra citato al fine di renderlo coerente con le esigenze illustrate in narrativa, l'esigenza di recepire soluzioni alle criticità emerse nei recenti concorsi;
- VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico in merito all'argomento in oggetto, nella riunione del 10 giugno 2026;
- VALUTATO ogni opportuno elemento,

#### DELIBERA

di approvare, per la parte di propria competenza, la modifica dell'articolo 8, comma 2, del "Regolamento dell'Università di Foggia per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 così come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36" e, per l'effetto, di approvare la riformulazione del medesimo art. 8, co. 2, nei seguenti termini:

"La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, definisce i criteri e i parametri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale".

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

### **3) INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE: DETERMINAZIONI**

Il Presidente sottopone ai presenti i contenuti della sotto riportata relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Generale e dalla Direzione Gestioni Operative - Area Edilizia, Patrimonio e Grandi Attrezzature e trasmessa ai componenti dell'Organo prima dell'odierna riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazioni adottate nel corso delle riunioni del 26 febbraio 2025 (punto 28 all'ordine del giorno) e del 26 marzo 2025 (punto 26 all'ordine del giorno), ha approvato il quadro esigenziale, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) relativi all'intervento di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e cambio di destinazione d'uso della "ex Caserma Miale", immobile sito nel comune di Foggia, Piazzale Italia n. 2, soggetto a vincolo ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In occasione delle medesime riunioni, il Consiglio ha autorizzato la realizzazione dell'intervento attraverso un contratto di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 44 e dell'art. 225, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici"), sulla base del progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il PFTE posto a base di gara trae origine dal progetto preliminare formalmente commissionato nel 2022, il quale era già stato valutato positivamente, nella sua originaria formulazione, dalla commissione tecnica nominata dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ai fini dell'istruttoria del bando per l'accesso alle risorse del Fondo per l'edilizia universitaria di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 2021, n. 1274. Con decreto ministeriale 14 maggio 2024, n. 729, il progetto presentato dall'Università di Foggia è stato ammesso a finanziamento dal MUR per l'importo di euro 12.686.195,00.

Con deliberazione adottata nel corso della riunione del 25 giugno 2025 (punto 35 all'ordine del giorno), il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento del progetto preliminare di fattibilità tecnico-economica, a cura dei progettisti interni dell'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016, applicabile in forza del citato art. 225, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023, e ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e cambio di destinazione d'uso della "ex Caserma Miale", con CIG B773A5119A, per un importo a base di gara di euro 17.139.858,10 (euro 450.289,93 per il servizio di progettazione esecutiva ed euro 16.689.568,35 per lavori, al netto di IVA), disponendo la pubblicazione e la gestione della procedura tramite la piattaforma telematica EmPULIA entro il 30 giugno 2025.

Tale pubblicazione è avvenuta entro il termine previsto dall'art. 21, comma 2 del D.M. 729 del 14/5/2024, il quale ha stabilito, quale termine per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, la data del 30 giugno 2025.

La procedura si trova nella fase preliminare di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dai 28 operatori economici partecipanti; le buste delle offerte tecniche ed economiche risultano invece ancora chiuse e non è stato pertanto possibile

avviare alcuna valutazione finalizzata all'adozione di alcun provvedimento di aggiudicazione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, a seguito di una segnalazione della Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti a INARCASSA, acquisita al protocollo ANAC n. 131107 del 10 ottobre 2025, ha avviato una istruttoria ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, adottato con propria delibera n. 270 del 20 giugno 2023, rivolgendo all'Ateneo una richiesta informativa (doc. 1) articolata su sei distinti profili di criticità, riguardanti: (a) la carenza di elaborati strutturali per le opere di demolizione e ricostruzione del Corpo C e per la realizzazione del piano interrato destinato a parcheggio; (b) il livello progettuale posto a base di gara e la sua coerenza con le disposizioni transitorie; (c) la congruità dei corrispettivi per la progettazione, calcolati con esclusivo riferimento alle voci prestazionali del progetto esecutivo (Qb.III); (d) l'omissione delle planimetrie delle interferenze con i pubblici servizi; (e) il mancato svolgimento della Conferenza dei Servizi; (f) le modalità di qualificazione dei professionisti per la componente strutturale.

Il Responsabile Unico del Progetto ha fornito riscontro con nota acquisita al protocollo ANAC n. 0149167 del 1° dicembre 2025 (doc. 2), recante controdeduzioni ai profili sollevati. Con tale nota, il RUP ha ribadito l'osservanza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 225, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 e illustrato il contenuto della progettazione posta a base di gara quale PFTE "rafforzato", redatto in conformità alle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

All'esito dell'istruttoria, nella seduta del 18 marzo 2026, il Consiglio dell'ANAC, ai sensi dell'art. 20 del summenzionato Regolamento, ha adottato una nota di definizione a firma del Presidente, acquisita al protocollo di Ateneo con il numero 20245 del 30 marzo 2026 (doc. 3). Con la nota di definizione, l'Autorità ha confermato i rilievi formulati in sede istruttoria, peraltro evidenziando ulteriori profili di criticità, e ha invitato la Stazione Appaltante ad assumere le conseguenti determinazioni ritenute opportune entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto.

In ordine alle osservazioni contenute nella predetta nota dell'ANAC, il Responsabile Unico del Progetto, in data 23 aprile 2026, ha prodotto apposita relazione prot. n. 25738-IX/2 (doc. 4), confermando nel complesso l'adeguatezza del livello di progettazione posta a base di gara. Tale relazione è stata sottoposta all'esame di questo Consesso nella seduta del 29 aprile 2026.

In esito all'esame della predetta nota e della relazione istruttoria e a seguito di articolato dibattito, questo Consesso ha deliberato, nella predetta seduta, *<<di prendere atto della nota di definizione del Presidente dell'ANAC, adottata nell'adunanza del 18 marzo 2026, degli approfondimenti riportati in narrativa e della relazione del RUP del 23.04.2026, e di disporre l'invio alla medesima Autorità di una richiesta di differimento del termine per comunicare le determinazioni da assumere, ove possibile di almeno sessanta giorni, al fine di consentire ogni ulteriore approfondimento istruttorio. Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo>>*.

Con nota del 5/5/2026 (doc. 5), l'ANAC ha assentito il differimento richiesto dall'Ateneo con nota del 5 maggio 2026, prot. n. 27691 (doc. 6), "concedendo il termine suppletivo richiesto di 60 giorni, con scadenza al 30 giugno 2026".

Si riferisce, ancora, che, come da indicazioni emerse nel corso del dibattito nella seduta di questo Consesso del 29 aprile 2026, con nota prot. n. 29620 – IV/5 del 14.05.2026 (doc. 7) si è ritenuto opportuno chiedere un parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari sull'intera vicenda.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ha reso il proprio parere con nota prot. n. 3767/2026 del 14.05.2026 (doc. 8), evidenziando, tra l'altro, la necessità di conformare l'operato dell'amministrazione e gli atti della procedura di gara alle osservazioni dell'ANAC.

Con tale nota, l'Avvocatura rappresenta, tra l'altro, “... *che, ove codesta Amministrazione intendesse superare i rilievi dell'ANAC, si esporrebbe sia alla possibile impugnazione degli atti di gara da parte dell'Autorità sia all'impugnazione degli operatori non risultati vincitori, i quali potrebbero far valere in sede giudiziale i medesimi profili di illegittimità evidenziati, peraltro in uno stato più avanzato della gara, nel quale si potrebbero profilare conseguenze risarcitorie importanti, anche sotto il profilo della perdita di chance*”.

Inoltre, con nota prot. n. 27499 - IX/1 del 05.05.2026 (doc. 9), indirizzata alla Direzione del MUR competente per materia, è stato richiesto di voler confermare “*che l'eventuale rinnovo della procedura di gara, per le ragioni rappresentate, non incida sull'assegnazione del finanziamento e che lo stesso, in tal caso, resti confermato alla luce dei termini fissati dal D.M. 1274/2021, come modificato dal D.M. 729/2024.*”

Il MUR ha fornito riscontro con nota prot. 1234 del 16/6/2026 (doc. 10), comunicando, tra l'altro, che “*Preso atto delle motivazioni addotte dall'ateneo ai fini dell'eventuale rinnovo delle procedure di gara, si fa presente che **non sussistono i presupposti per provvedere alla revoca del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 1274/2021, purché l'Ateneo si adoperi tempestivamente al fine di rimuovere le criticità rilevate dall'ANAC e consentire l'avvio dei lavori in argomento, dando conto nei prossimi monitoraggi ministeriali del nuovo cronoprogramma degli stessi***”.

Si evidenzia, inoltre, che l'intervento in argomento è stato inserito, per l'ulteriore importo di 10 milioni di euro, nel SAL al 31/12/2025 tra le spese impegnate nell'ambito del Patto Sistema Universitario Pugliese Open Apulian University, proposto dalle Università pubbliche pugliesi e dalla LUM e ammesso a finanziamento con DPCM ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 ai sensi del D.L. n. 152/2021, ai fini dell'eventuale copertura dell'ulteriore quota di cofinanziamento a carico di questo Ateneo. Tale SAL è attualmente all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si illustrano i profili di criticità riscontrati dall'ANAC, che anche l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ritiene che vadano risolti.

Quanto al livello progettuale, il lungo intervallo intercorso tra il conferimento dell'incarico per la redazione del PFTE (2022) e la pubblicazione del bando avrebbe imposto un rafforzamento ulteriore del livello di progettazione, al fine di adeguarlo ai contenuti minimi essenziali previsti dagli artt. 6-21 dell'Allegato I.7 al decreto legislativo n. 36/2023; l'ANAC ha inoltre precisato che l'art. 225, comma 9 del medesimo decreto non può essere interpretato nel senso di consentire deroghe ai principi consolidati che regolano l'appalto integrato. La carenza di elaborati strutturali per la porzione soggetta a demolizione e ricostruzione (Corpo C) e per la realizzazione del piano interrato, pur parzialmente ammessa dal RUP, incide su aspetti di rilievo primario quali la valutazione

del rischio sismico e la progettazione delle fondazioni. Il mancato svolgimento della Conferenza dei Servizi genera incertezza in ordine alle opere assentibili. La determinazione dei corrispettivi per la progettazione, calcolata con esclusivo riferimento alle voci prestazionali del progetto esecutivo (Qb.III), omette di remunerare i precedenti livelli di progettazione. I requisiti di qualificazione risultano, infine, sprovvisti dei profili specifici riferiti alle strutture.

Per ogni ulteriore evidenza, si rinvia all'esame della nota dell'ANAC sopra citata ed al parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Da quanto fin qui esposto emerge la necessità di non dare ulteriore corso alla procedura di che trattasi, dichiararla di conseguenza improcedibile e, per l'effetto, disporre il ritiro degli atti di gara, al fine di consentire l'integrale adeguamento della progettazione e della *lex specialis* ai rilievi formulati dall'ANAC e condivisi, quanto all'esigenza di conformazione, dall'Avvocatura dello Stato.

La procedura si trova, allo stato, in una fase ancora preliminare.

È infatti in corso la verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti; le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche risultano ancora chiuse e non è stata avviata alcuna valutazione comparativa delle offerte, non essendosi determinata alcuna posizione giuridica differenziata, né è stata adottata proposta di aggiudicazione o altro provvedimento attributivo di una posizione di vantaggio in favore di alcuno dei concorrenti.

In tale contesto, il provvedimento che si propone di adottare non integra un atto di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né una revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della medesima legge. Esso si colloca, piuttosto, nell'ambito dei poteri di direzione e governo della procedura ancora in itinere e si configura come atto di ritiro endoprocedimentale, volto a rimuovere una sequenza procedimentale non ancora giunta alla sua conclusione e non ancora sfociata nell'attribuzione del bene della vita.

Tale qualificazione è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il ritiro degli atti di gara prima dell'aggiudicazione non costituisce esercizio di autotutela decisoria in senso stretto, ma espressione del potere dell'Amministrazione di arrestare una procedura ancora non conclusa, ove emergano ragioni idonee a incidere sulla sua regolarità, legittimità o convenienza pubblica. In particolare, il TAR Puglia, Lecce, Sez. I, sent. n. 1419/2025 ([doc. 11](#)), ha ricondotto tale fattispecie al genus degli atti di ritiro endoprocedimentale, distinti dagli atti di revoca e annullamento d'ufficio disciplinati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Analogo principio è stato affermato dal TAR Sicilia, Catania, Sez. III, sent. n. 3193/2025 ([doc. 12](#)), con specifico riferimento al ritiro di atti di gara disposto a seguito di rilievi formulati dall'ANAC.

Nel caso di specie, l'interesse pubblico al ritiro degli atti di gara è particolarmente qualificato e concreto. Esso discende, in primo luogo, dall'esigenza di conformare l'azione amministrativa ai rilievi formulati dall'ANAC, evitando la prosecuzione di una procedura esposta a rilevanti profili di contestazione; in secondo luogo, dalla necessità di assicurare la piena osservanza dei principi di concorrenza, par condicio, proporzionalità, trasparenza e favor participationis; in terzo luogo, dall'esigenza di preservare la stabilità del futuro affidamento e del contratto, scongiurando il rischio che eventuali vizi della procedura

possano riverberarsi sulla fase esecutiva o determinare contenziosi idonei a compromettere tempi, finanziamenti e buon esito dell'intervento.

La prosecuzione della procedura, anche a fronte dei rilievi dell'ANAC e del parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, esporrebbe infatti l'Amministrazione a un rischio non meramente ipotetico di impugnazione degli atti di gara, sia da parte dell'Autorità, sia da parte degli operatori economici non aggiudicatari, con possibili ricadute anche sul piano risarcitorio e sulla tempestiva realizzazione dell'opera. In tale prospettiva, il ritiro degli atti di gara, in una fase ancora anteriore all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, costituisce soluzione coerente con i principi di prudenza amministrativa, buon andamento, legalità e tutela dell'interesse pubblico finanziario.

Tale conclusione peraltro tiene conto anche dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, il quale riconosce, anche prima dell'aggiudicazione, un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede. Tuttavia, nel caso di specie, tale affidamento non può prevalere sull'esigenza di rimuovere tempestivamente criticità idonee a incidere sulla legittimità della procedura, tanto più in assenza di apertura delle offerte tecniche ed economiche e di qualsiasi valutazione comparativa.

L'Amministrazione, peraltro, ha agito secondo correttezza procedimentale, acquisendo le controdeduzioni del RUP, sottoponendo la questione all'esame del Consiglio di Amministrazione, richiedendo un differimento dei termini all'ANAC, acquisendo il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e interloquendo con il MUR in ordine alla conservazione del finanziamento.

Il ritiro degli atti di gara non costituisce, dunque, una scelta meramente opportunistica, ma l'esito di un percorso istruttorio articolato e motivato, volto a contemperare l'interesse alla celere realizzazione dell'intervento con l'esigenza prioritaria di assicurare la piena conformità della procedura al quadro normativo e regolatorio applicabile.

Sotto il profilo della tutela degli operatori economici partecipanti, si rileva che la fase procedimentale raggiunta consente di limitare l'incidenza della presente determinazione sulle rispettive posizioni, non essendo state aperte né valutate le offerte tecniche ed economiche. Non è riconoscibile, dunque, nella fattispecie in discorso, la tutela di un affidamento all'esito della gara ma quello alla mera partecipazione alla medesima e che troverà comunque soddisfazione con la pubblicazione di un nuovo bando. Ciò è coerente con la giurisprudenza dominante che sulla scorta della qualificazione della posizione del terzo quale «aspettativa di mero fatto» (*cf. Cons. Stato Sez. V, 02-05-2013, n. 2400; Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189; id. sez. V 20 aprile 2012, n. 2338; T.A.R. Toscana sez. I 21 settembre 2011, n. 1407*), operata già a proposito della revoca dell'aggiudicazione provvisoria, soggiunge che: *in ipotesi di «gara ancora "in fieri" e in fase preliminare» può «riconoscersi in capo alle imprese partecipanti soltanto un interesse non qualificato alla conclusione del procedimento, a cui corrisponde una valutazione massimale e tendenzialmente prevalente dell'interesse pubblico la quale, per sua natura, non impone alla S.A. l'articolazione di una motivazione approfondita che giustifichi il sacrificio dell'interesse (meramente partecipativo) del soggetto privato, diversamente da quanto invece accade di fronte alla revoca o all'annullamento "ex officio" di un'aggiudicazione definitiva, (TAR Toscana, Sez. I, 11-02-2016, n. 238)». (TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 5733 del 16 maggio 2016)».*

L'Amministrazione provvederà comunque alla tempestiva comunicazione delle decisioni assunte a valle della presente deliberazione a tutti i concorrenti, alla chiusura della procedura sulla piattaforma telematica e alla restituzione delle garanzie provvisorie eventualmente prestate, assicurando la massima trasparenza delle successive determinazioni.

Alla luce di quanto sopra, il ritiro degli atti di gara costituisce misura proporzionata e necessaria a tutelare l'interesse pubblico alla legittima, stabile ed efficace realizzazione dell'intervento, nonché a preservare i finanziamenti pubblici già assentiti e le ulteriori risorse programmate.

Si rileva, altresì, che le criticità evidenziate riguardano profili tecnici e procedurali di particolare rilevanza, tali da incidere sulla struttura della gara e sulla futura esecuzione dell'intervento. Proprio la natura essenziale di tali profili impone il ritiro degli atti e la successiva riedizione della gara sulla base di una documentazione progettuale e amministrativa integralmente adeguata.

In questo senso, la circostanza che le criticità siano state oggetto di segnalazione da parte di professionisti del settore (Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti a INARCASSA) conferma la rilevanza tecnica dei profili evidenziati e la necessità di un approfondito adeguamento della documentazione progettuale e di gara.

Il Presidente invita, quindi, i consiglieri ad esprimersi in merito.

La consigliera Francesca fa presente che la soluzione proposta è in linea con la giurisprudenza che si sta consolidando in materia e ridimensiona il rischio di attivazione di contenziosi da parte degli operatori che hanno già presentato istanza di partecipazione.

Il consigliere Gallo rileva la necessità di porre la massima attenzione alla secretazione della documentazione relativa alla gara attivata in precedenza.

Il consigliere Spada ringrazia l'Amministrazione per l'attenzione posta in merito alla questione e per la soluzione individuata.

All'esito del dibattito, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Sono presenti il Rettore ed i consiglieri Corbo, Francesca, Maccagnano, Daniele, Gallo, Spada e Maglione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

VISTI

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 41, 44, 71 e 225, comma 9;
- l'Allegato I.7 e l'Allegato I.14 al decreto legislativo n. 36/2023;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l'art. 23;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli artt. 3, 21-quinquies e 21-nonies;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in particolare l'art. 10;
- il D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274;
- il D.M. 14 maggio 2024, n. 729;
- il Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, adottato con delibera n. 270 del 20 giugno 2023, e in particolare gli artt. 12 e 20;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2025, del 26 marzo 2025, del 25 giugno 2025 e del 29 aprile 2026;

- la nota ANAC acquisita al protocollo di Ateneo n. 20245 del 30 marzo 2026;
- la relazione del Responsabile Unico del Progetto prot. n. 25738-IX/2 del 23 aprile 2026;
- la nota ANAC del 5 maggio 2026, recante concessione del termine suppletivo di sessanta giorni;
- il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari prot. n. 3767/2026 del 14 maggio 2026;
- la nota MUR prot. n. 1234 del 16 giugno 2026;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 774 del 16 giugno 2026, di approvazione del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia - Edizione 2026;
- le sentenze TAR Puglia, Lecce, Sez. I, sent. n. 1419/2025, dello stesso Tar Lecce, sez. I, n. 1421/2025 e 119/2026 e TAR Sicilia, Catania, Sez. III, sent. n. 3193/2025;
- lo Statuto dell'Università di Foggia;

ESAMINATO

quanto riportato in narrativa,

#### DELIBERA

per quanto esposto in premessa e da intendersi qui integralmente richiamato:

1. di dichiarare l'improcedibilità della procedura e, per l'effetto, di disporre il ritiro del bando di gara e degli atti endoprocedimentali correlati e successivi relativi alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori di ristrutturazione, rifunzionalizzazione e cambio di destinazione d'uso della "ex Caserma Miale", CIG B773A5119A, ivi compresi il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto e ogni ulteriore documento di gara allegato;
2. di incaricare il Responsabile Unico del Progetto di avviare, con la massima urgenza compatibile con le esigenze della corretta progettazione, il processo di integrazione e adeguamento della procedura di gara e del PFTE, in conformità alle indicazioni contenute nella nota di definizione del Presidente dell'ANAC del 30 marzo 2026, e in particolare:
  - a) completamento degli elaborati strutturali relativi alla porzione soggetta a demolizione e ricostruzione, Corpo C, e alla realizzazione del piano interrato, con particolare riguardo alla valutazione del rischio sismico, alla progettazione delle fondazioni e alle strutture di contenimento;
  - b) adeguamento del PFTE ai contenuti minimi essenziali previsti dagli artt. 6-21 dell'Allegato I.7 al decreto legislativo n. 36/2023;
  - c) integrazione delle planimetrie delle interferenze con i pubblici servizi;
  - d) avvio preventivo della Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, al fine di garantire la massima stabilità del quadro autorizzativo e prevenire il rischio di successive varianti progettuali;
  - e) revisione dei corrispettivi per la progettazione, con inclusione della remunerazione dei precedenti livelli progettuali, in conformità alla disciplina applicabile;
  - f) adeguamento dei requisiti di qualificazione per la componente strutturale in misura proporzionata e attinente all'oggetto e al valore dell'appalto;

provvedendo altresì ad adeguare il computo metrico al nuovo prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia - Edizione 2026, ai sensi dell'art. 41 comma 13 del d. lgs. 36/2023 e dell'allegato 1.14 dello stesso decreto, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 774 del 16/6/2026;

3. di autorizzare il Responsabile Unico del Progetto al tempestivo riavvio delle attività propedeutiche alla riedizione della procedura di gara, previo completamento delle attività di cui al punto 2, mediante predisposizione degli atti di gara conformi alle indicazioni dell'ANAC, nel rispetto dei principi di concorrenza, par condicio, proporzionalità, trasparenza, risultato, fiducia e favor participationis;
4. di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di comunicare la presente delibera all'Autorità Nazionale Anticorruzione entro il termine assegnato, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento ANAC n. 270/2023;
5. di dare mandato al Direttore Generale e alla competente Direzione Gestioni Operative di curare ogni conseguente adempimento procedimentale, ivi comprese la tempestiva comunicazione agli operatori economici partecipanti alla procedura, la chiusura del procedimento sulla piattaforma telematica EmPULIA e la restituzione delle garanzie provvisorie eventualmente prestate dai concorrenti;
6. di demandare al Responsabile Unico del Progetto, sentito il Dipartimento Affari Legali, la predisposizione di un cronoprogramma aggiornato delle attività di cui ai punti 2 e 3, da portare a conoscenza di questo Consesso nella prima seduta utile successiva all'adozione della presente delibera;
7. di dare atto che la presente determinazione è assunta anche al fine di preservare la stabilità dell'intervento, la regolarità della futura procedura di affidamento, la tutela dei finanziamenti pubblici già assentiti e delle ulteriori risorse programmate, nonché l'interesse pubblico alla celere e legittima realizzazione dell'opera.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

#### **4) PROPOSTA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (SIE) 4”**

Il Presidente sottopone ai presenti i contenuti della sotto riportata relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Gestioni Operative - Area Edilizia, Patrimonio e Grandi Attrezzature - Servizio Edilizia e trasmessa ai componenti dell'Organo prima dell'odierna riunione.

Nel corso della trattazione dell'argomento, alle ore 13:25, entra in sala la consigliera Francesca, che, pertanto, si disconnette.

L'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha istituito il sistema delle convenzioni Consip, stabilendo per le amministrazioni statali l'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni medesime e, per le restanti pubbliche amministrazioni, la facoltà di aderirvi ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quali limiti massimi per la stipulazione dei contratti. L'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha individuato Consip S.p.A. quale centrale di acquisti nazionale. L'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente, che pone in capo a tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Successivamente, l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito che le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Con deliberazione adottata nel corso della riunione del 28 maggio 2025 (p. 23 all'ordine del giorno), il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'emissione di una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) per valutare le condizioni di un'eventuale adesione alla Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 4” (SIE-4), dando espressamente atto che tale emissione non avrebbe vincolato in alcun modo l'Amministrazione alla futura effettiva adesione alla convenzione.

La suddetta convenzione è qualificabile come Energy Performance Contract, messa a disposizione da Consip S.p.A. per l'affidamento di servizi energetici integrati a favore degli enti pubblici, comprendenti: fornitura e gestione dell'energia; manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento; implementazione di soluzioni tecnologiche per l'efficientamento energetico (monitoraggio, telecontrollo e telelettura); adeguamento degli impianti alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela ambientale. La Provincia di Foggia rientra nell'ambito “Regione Puglia 1” del Lotto 12 della convenzione, il quale prevede un plafond massimo spendibile di 90 milioni di euro, con aggiudicatario CNS – Consorzio Nazionale Servizi.

A seguito dell'emissione della RPF, CNS ha condotto attività di audit energetico presso i plessi dell'Ateneo, consistenti in sopralluoghi, check energetici e raccolta dei dati necessari alla determinazione dei corrispettivi e del dettaglio dei servizi, è stato acquisito un primo Piano Tecnico Economico (PTE) redatto da CNS ai sensi del capitolato tecnico della convenzione.

Successivamente alla prima trasmissione del PTE, in esito a interlocuzioni con CNS, è stata acquisito il Piano Tecnico Economico rimodulato. Si evidenzia che la CNS ha formulato due proposte, rispettivamente per a durata di sei e nove anni. Una durata di sei anni appare al momento quella più adeguata a soddisfare il fabbisogno di Ateneo alla luce delle informazioni disponibili in ordine alle pianificazioni di sviluppo edilizio e impiantistico nel medio periodo.

Il PTE prevede l'affidamento a un unico fornitore della gestione energetica e dei servizi connessi per gli edifici universitari. Il pacchetto include il Servizio Energia "A" (climatizzazione invernale e acqua calda), il Servizio Energetico Elettrico "B", e i Servizi Tecnologici "C" (climatizzazione estiva) e "D" (impianti elettrici). Sono compresi la fornitura dei vettori energetici, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e il ruolo di Terzo Responsabile. Completano l'offerta l'Energy Management per la riqualificazione energetica e i Servizi di Governo per il controllo operativo e il sistema informativo.

L'offerta che si sottopone è strutturata su un periodo di sei anni e si basa su un canone annuo totale determinato dalla somma dei singoli servizi ordinati.

Di seguito si fornisce un quadro sintetico degli aspetti economici, con la precisazione preliminare che tutti gli importi devono intendersi al netto di IVA.

Il valore complessivo del contratto è pari ad € 8.802.769,18. Il canone annuo medio è di € 1.467.128,20 (inclusa la quota extra-canone). La ripartizione dei canoni per componente è la seguente:

- ✓ Servizio Energia "A" (Vettore Energetico - Quota E): € 530.976,61
- ✓ Servizio Energia "A" (Manutenzione e Gestione - Quota M): € 805.120,32
- ✓ Servizio Energetico Elettrico "B" (Quota E): € 5.157.001,59
- ✓ Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva "C": € 558.735,18
- ✓ Servizio Tecnologico Impianti Elettrici "D": € 898.832,70
- ✓ Quota Extra-canone: € 852.102,78

L'importo massimo per la Manutenzione Straordinaria a canone (ISC) è di 878.589,00 €. Di questa somma:

- ✓ € 843.714,75 sono destinati a interventi prioritari di efficientamento (come sostituzione caldaie, valvole termostatiche, relamping LED e fotovoltaico).
- ✓ € 34.874,25 restano a disposizione dell'Amministrazione per ulteriori necessità nel corso del contratto.

Il canone prevede l'applicazione di coefficienti di condivisione del risparmio energetico, che portano a una riduzione progressiva del costo netto negli anni: per il Servizio A si passa dai 101.138,40 € del primo anno ai 75.853,80 € del sesto anno. Per il Servizio B, la spesa si riduce dai 941.918,10 € (Anno 1) ai 777.082,42 € (Anno 6).

L'importo effettivo del canone che l'Università di Foggia deve corrispondere per l'intera durata del contratto (6 anni), al netto della quota extra canone, è pari a € 7.950.666,40.

Questo valore rappresenta l'importo di convenzionamento per i servizi ordinati ed è strutturato con un canone annuo decrescente grazie all'applicazione dei coefficienti di condivisione del risparmio energetico.

Di seguito il dettaglio dei pagamenti annuali effettivi (senza extra-canone):

- ✓ Anno 1: € 1.420.171,20
- ✓ Anno 2: € 1.382.147,16

- ✓ Anno 3: € 1.344.123,08
- ✓ Anno 4: € 1.306.099,06
- ✓ Anno 5: € 1.268.074,98
- ✓ Anno 6: € 1.230.050,92
- ✓ Valore medio annuo: € 1.325.111,07

L'importo netto di 7,95 milioni di euro è la somma delle seguenti componenti del servizio:

- ✓ Servizio Energia "A" (Climatizzazione invernale): € 530.976,61 (Quota E) + € 805.120,32.
- ✓ Servizio Energetico Elettrico "B": € 5.157.001,59
- ✓ Servizio Tecnologico "C" (Climatizzazione estiva): € 558.735,18
- ✓ Servizio Tecnologico "D" (Impianti elettrici): € 898.832,70

Il canone sopra indicato include già la quota per la manutenzione straordinaria (ISC) di € 878.589,00. L'importo è calcolato sulla base di un Prezzo Unitario Virtuale del gas e di un prezzo stimato dell'energia elettrica a 0,25 €/kWh. Se i listini CONSIP effettivi risulteranno diversi, l'importo complessivo potrà essere oggetto di rivalutazione tramite atti aggiuntivi.

Nella quota del massimale ISC (Importo massimo per la Manutenzione Straordinaria a canone), che per l'Università di Foggia ammonta complessivamente a € 878.589,00, sono compresi i seguenti interventi:

a) Interventi Prioritari di Efficientamento

La maggior parte della quota (€ 843.714,75) è destinata alla realizzazione di specifici interventi ritenuti prioritari per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici:

- ✓ Per il Servizio "A" (Climatizzazione Invernale):
  - IA04 - Extra-isolamento infissi esterni: Sostituzione dei vecchi infissi con modelli a elevate proprietà isolanti.
  - IA05 - Sostituzione generatori: Installazione di caldaie a condensazione ad alto rendimento in sostituzione dei gruppi termici obsoleti.
  - IA18 - Valvole termostatiche: Installazione sistematica di valvole termostatiche sui radiatori per la regolazione del calore.
- ✓ Per il Servizio "B" (Impianti Elettrici):
  - IB01 - Relamping LED: Sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con lampade a LED ad alta efficienza, potenzialmente integrate con sistemi BACS per il controllo dell'illuminamento.
  - IB11 - Fotovoltaico e accumulo: Installazione di impianti solari fotovoltaici e batterie di accumulo, includendo la bonifica delle coperture in amianto laddove necessario.

Quota a Disposizione dell'Amministrazione

La differenza rimanente, pari a € 34.874,25, resta a disposizione dell'Università per:

- ✓ Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria o adeguamento tecnologico richiesti durante il contratto
- ✓ Sostituzione di elementi vetusti: Ad esempio, la sostituzione di gruppi frigo obsoleti (come quello proposto per il Polo Biomedico) può trovare copertura in questa quota o in sostituzione di altri interventi proposti
- ✓ Efficientamento aggiuntivo: Interventi per un'ulteriore riduzione dei consumi

Infine, interventi come la riqualificazione dei circuiti di distribuzione possono essere inseriti nella quota ISC per la parte legata all'efficientamento energetico, previa quantificazione in sede di progettazione esecutiva.

Il profitto del fornitore nel contratto SIE4 per l'Università di Foggia non è indicato come una voce singola, ma si concentra strategicamente in quattro aree principali derivanti dalla struttura del canone e dalla gestione operativa:

#### Gestione del Risparmio Energetico (Meccanismo di Condivisione)

Il fornitore investe la quota ISC (Manutenzione Straordinaria a canone), pari a € 878.589,00, per realizzare interventi di efficientamento (come relamping LED, caldaie a condensazione e fotovoltaico). Sebbene una parte dei risparmi sia condivisa con l'Amministrazione tramite coefficienti progressivi negli anni, il fornitore trae profitto dalla capacità di ridurre i consumi reali oltre le soglie minime garantite, ottimizzando la gestione dei vettori energetici (specialmente per il Servizio B, che cuba oltre 5,6 milioni di euro in 6 anni).

#### Efficienza nei Servizi Manutentivi (Componente "M", "C" e "D").

Il canone include importi fissi per la manutenzione ordinaria e la gestione. Il profitto in queste voci deriva dall'ottimizzazione dei costi operativi (personale, logistica e ricambistica) rispetto ai prezzi unitari di canone definiti nel censimento degli impianti.

#### Interventi Extra-canone (IEX)

Questi interventi sono remunerati sulla base dei listini ufficiali (come il DEI 2023). Il profitto risiede nel margine tra il costo industriale sostenuto dal fornitore per l'esecuzione e il prezzo di listino scontato della percentuale offerta in gara.

#### Accesso agli Incentivi (Conto Termico 3.0)

Un'area di profitto indiretto ma rilevante è la gestione degli incentivi governativi. Il PTE specifica che il fornitore progetterà gli interventi per massimizzare l'accesso al Conto Termico 3.0, che può coprire fino al 65% della spesa.

Poiché gli interventi di riqualificazione sono già "ricompresi nel canone" (quindi pagati dall'Università tramite la quota ISC), la capacità del fornitore di recuperare parte dell'investimento iniziale tramite incentivi riduce il fabbisogno di capitale proprio, migliorando il ritorno economico dell'appalto.

In sintesi, il profitto si concentra sulla trasformazione dell'efficienza energetica in risparmio finanziario e sulla capacità industriale di eseguire le manutenzioni e i lavori extra a costi inferiori rispetto ai canoni e ai listini di riferimento.

Il Presidente riferisce che l'istruttoria tecnica è stata condotta dal Servizio Edilizia, che in seguito a interlocuzioni con CNS e progressivi approfondimenti istruttori ha espresso un giudizio di valutazione tecnico-economica sull'adesione. La valutazione tecnica evidenzia criticità riconducibili essenzialmente a profili di natura operativo-gestionale interni alla stazione appaltante, che, tuttavia, non muterebbero in maniera significativa in funzione della scelta tra adesione alla convenzione e affidamento mediante autonoma procedura di gara, in quanto connaturati alla gestione di una pluralità di servizi integrati a prescindere dallo strumento contrattuale prescelto.

Inoltre, vi è la necessità di coordinare l'adesione alla convenzione SIE-4 con gli impegni contrattuali in essere. In particolare, l'Ateneo aderisce alla convenzione Consip "Facility Management Grandi Immobili" - Lotto 16 (di seguito FM15), con scadenza fissata al 31 dicembre 2027, nell'ambito della quale sono già ricompresi interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici. Al fine di evitare sovrapposizioni tra i due

contratti, le decorrenze dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici saranno adottate le rimodulazioni opportune e necessarie dei rispettivi piani di attività onde evitare duplicazioni.

Si rappresenta, inoltre, che il contratto attualmente in essere per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento scadrà il 31 dicembre 2026. I corrispondenti servizi previsti dalla convenzione SIE4 dovranno pertanto avere decorrenza dal 1° gennaio 2027, garantendo la continuità operativa senza soluzione di continuità. In caso contrario, l'Ateneo dovrebbe allestire, espletare e concludere una autonoma procedura di gara europea per l'affidamento pluriennale del servizio.

Si sottolinea l'urgenza connessa alla scadenza della convenzione SIE-4, fissata al 24 giugno 2026 per effetto di successive proroghe determinate dal mancato esaurimento del plafond, e propone di demandare al Direttore Generale l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) nei termini prescritti, nonché l'attribuzione degli incarichi di RUP e degli altri ruoli operativi di pertinenza dell'Ateneo.

Per integrato aspetto, ai sensi dell'art. 37 e dell'Allegato I.5 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in materia di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi l'autorizzazione all'adesione alla convenzione di cui trattasi impone l'aggiornamento della suddetta programmazione triennale.

La relativa spesa graverà sui pertinenti stanziamenti di budget per gli anni di competenza, in quota proporzionale rispetto all'effettiva fruizione dei servizi.

Al termine della relazione, il Presidente invita i consiglieri ad esprimersi in merito.

La prof.ssa Curtotti rileva l'aspetto legato all'occorrenza di riammodernare le strutture per una maggiore tutela ambientale.

La consigliera Francesca riferisce di condividere quanto espresso dalla prof.ssa Curtotti, sottolineando l'importanza di addivenire ad un ottimale impatto ecologico.

All'esito del dibattito, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Sono presenti il Rettore ed i consiglieri Corbo, Francesca, Maccagnano, Daniele, Gallo, Spada e Maglione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

TENUTO CONTO della relazione illustrativa;  
VISTI l'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha istituito il sistema delle convenzioni Consip, stabilendo per le amministrazioni statali l'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni medesime e, per le restanti pubbliche amministrazioni, la facoltà di aderirvi ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quali limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  
l'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha individuato Consip S.p.A. quale centrale di acquisti nazionale;  
l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente, che pone in capo a tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro;

- l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a mente del quale le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare, l'art. 37 e l'Allegato I.5, in materia di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi; lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 17, che disciplina le competenze del Consiglio di Amministrazione;
- RICHIAMATA** la propria deliberazione adottata nel corso della riunione del 28 maggio 2025 (p. 23 all'ordine del giorno), con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'emissione di una Richiesta Preliminare di Fornitura per valutare le condizioni di un'eventuale adesione alla Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 4" (SIE-4), dando atto che tale emissione non avrebbe vincolato in alcun modo l'Amministrazione alla futura effettiva adesione e intendendosi integralmente richiamate le considerazioni ivi riportate;
- PRESO ATTO** che la Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 4" (SIE-4) è un contratto quadro qualificabile come Energy Performance Contract, messo a disposizione da Consip S.p.A. per l'affidamento di servizi energetici integrati, comprendenti: fornitura e gestione dell'energia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento, implementazione di soluzioni tecnologiche per l'efficientamento energetico (monitoraggio, telecontrollo e telelettura), adeguamento degli impianti alle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela ambientale;
- che la Provincia di Foggia rientra nell'ambito "Regione Puglia 1" del Lotto 12 della convenzione SIE-4, il quale prevede un plafond massimo spendibile di 90 milioni di euro, con aggiudicatario CNS – Consorzio Nazionale Servizi;
- che la convenzione SIE-4 è in proroga e che la sua scadenza è fissata al 24 giugno 2026, per effetto di successive proroghe determinate dal mancato esaurimento del plafond;
- ATTESO** che, a seguito dell'emissione della RPF, CNS ha condotto attività di audit energetico presso i plessi dell'Ateneo, consistenti in sopralluoghi, check energetici e raccolta dei dati necessari alla determinazione dei corrispettivi e del dettaglio dei servizi, è stato acquisito un primo Piano Tecnico Economico (PTE) redatto da CNS ai sensi del capitolato tecnico della convenzione:
- che, successivamente alla prima trasmissione del PTE, in esito a interlocuzioni con CNS, è stata acquisito il Piano Tecnico Economico rimodulato;

- PRESO ATTO** che la CNS ha formulato due proposte, rispettivamente per una durata di sei e nove anni;
- CONSIDERATO** che una durata di sei anni appare al momento quella più adeguata a soddisfare il fabbisogno di Ateneo alla luce delle informazioni disponibili in ordine alle pianificazioni di sviluppo edilizio e impiantistico nel medio periodo;
- ATTESO** che il PTE prevede l'affidamento a un unico fornitore della gestione energetica e dei servizi connessi per gli edifici universitari e che il pacchetto include il Servizio Energia "A" (climatizzazione invernale e acqua calda), il Servizio Energetico Elettrico "B", e i Servizi Tecnologici "C" (climatizzazione estiva) e "D" (impianti elettrici) e che sono compresi la fornitura dei vettori energetici, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e il ruolo di Terzo Responsabile nonché l'Energy Management per la riqualificazione energetica e i Servizi di Governo per il controllo operativo e il sistema informativo;
- VISTO** il quadro sintetico degli aspetti economici come sotto riportato, con la precisazione che tutti gli importi devono intendersi al netto di IVA:  
il valore complessivo del contratto è pari ad € 8.802.769,18; il canone annuo medio è di € 1.467.128,20 (inclusa la quota extra-canone); la ripartizione dei canoni per componente è la seguente:
- ✓ Servizio Energia "A" (Vettore Energetico - Quota E): € € 530.976,61
  - ✓ Servizio Energia "A" (Manutenzione e Gestione - Quota M): € 805.120,32
  - ✓ Servizio Energetico Elettrico "B" (Quota E): € € 5.157.001,59
  - ✓ Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva "C": € 558.735,18
  - ✓ Servizio Tecnologico Impianti Elettrici "D": € 898.832,70
  - ✓ Quota Extra-canone: € 852.102,78
- L'importo massimo per la Manutenzione Straordinaria a canone (ISC) è di 878.589,00 €. Di questa somma:
- ✓ € 843.714,75 sono destinati a interventi prioritari di efficientamento (come sostituzione caldaie, valvole termostatiche, relamping LED e fotovoltaico).
  - ✓ € 34.874,25 restano a disposizione dell'Amministrazione per ulteriori necessità nel corso del contratto.
- Il canone prevede l'applicazione di coefficienti di condivisione del risparmio energetico, che portano a una riduzione progressiva del costo netto negli anni: per il Servizio A si passa dai 101.138,40 € del primo anno ai 75.853,80 € del sesto anno. Per il Servizio B, la spesa si riduce dai 941.918,10 € (Anno 1) ai 777.082,42 € (Anno 6).
- L'importo effettivo del canone che l'Università di Foggia deve corrispondere per l'intera durata del contratto (6 anni), al netto della quota extra canone, è pari a € 7.950.666,40.
- Questo valore rappresenta l'importo di convenzionamento per i servizi ordinati ed è strutturato con un canone annuo decrescente

grazie all'applicazione dei coefficienti di condivisione del risparmio energetico.

Di seguito il dettaglio dei pagamenti annuali effettivi (senza extra-canone):

- ✓ Anno 1: € 1.420.171,20
- ✓ Anno 2: € 1.382.147,16
- ✓ Anno 3: € 1.344.123,08
- ✓ Anno 4: € 1.306.099,06
- ✓ Anno 5: € 1.268.074,98
- ✓ Anno 6: € 1.230.050,92
- ✓ Valore medio annuo: € 1.325.111,07

L'importo netto di 7,95 milioni di euro è la somma delle seguenti componenti del servizio:

Servizio Energia "A" (Climatizzazione invernale): € 530.976,61 (Quota E) + € 805.120,32.

Servizio Energetico Elettrico "B": € 5.157.001,59

Servizio Tecnologico "C" (Climatizzazione estiva): € 558.735,18

Servizio Tecnologico "D" (Impianti elettrici): € 898.832,70

Il canone sopra indicato include già la quota per la manutenzione straordinaria (ISC) di € 878.589,00; L'importo è calcolato sulla base di un Prezzo Unitario Virtuale del gas e di un prezzo stimato dell'energia elettrica a 0,25 €/kWh. Se i listini CONSIP effettivi risulteranno diversi, l'importo complessivo potrà essere oggetto di rivalutazione tramite atti aggiuntivi.

Nella quota del massimale ISC (Importo massimo per la Manutenzione Straordinaria a canone), che per l'Università di Foggia ammonta complessivamente a € 878.589,00, sono compresi i seguenti interventi:

Interventi Prioritari di Efficientamento

La maggior parte della quota (€ 843.714,75) è destinata alla realizzazione di specifici interventi ritenuti prioritari per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici:

Per il Servizio "A" (Climatizzazione Invernale):

- ✓ IA04 - Extra-isolamento infissi esterni: Sostituzione dei vecchi infissi con modelli a elevate proprietà isolanti.
- ✓ IA05 - Sostituzione generatori: Installazione di caldaie a condensazione ad alto rendimento in sostituzione dei gruppi termici obsoleti.
- ✓ IA18 - Valvole termostatiche: Installazione sistematica di valvole termostatiche sui radiatori per la regolazione del calore.

Per il Servizio "B" (Impianti Elettrici):

- ✓ IB01 - Relamping LED: Sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con lampade a LED ad alta efficienza, potenzialmente integrate con sistemi BACS per il controllo dell'illuminamento.

- ✓ IB11 - Fotovoltaico e accumulo: Installazione di impianti solari fotovoltaici e batterie di accumulo, includendo la bonifica delle coperture in amianto laddove necessario.

Quota a Disposizione dell'Amministrazione

La differenza rimanente, pari a € 34.874,25, resta a disposizione dell'Università per:

- ✓ Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria o adeguamento tecnologico richiesti durante il contratto
- ✓ Sostituzione di elementi vetusti: Ad esempio, la sostituzione di gruppi frigo obsoleti (come quello proposto per il Polo Biomedico) può trovare copertura in questa quota o in sostituzione di altri interventi proposti
- ✓ Efficientamento aggiuntivo: Interventi per un'ulteriore riduzione dei consumi

Infine, interventi come la riqualificazione dei circuiti di distribuzione possono essere inseriti nella quota ISC per la parte legata all'efficientamento energetico, previa quantificazione in sede di progettazione esecutiva.

ATTESO

che il modello contrattuale della Convenzione SIE-4 prevede meccanismi di efficientamento energetico e di condivisione dei risparmi, secondo quanto previsto dal PTE e dalla documentazione convenzionale Consip e si concentra strategicamente in quattro aree principali derivanti dalla struttura del canone e dalla gestione operativa:

- ✓ Gestione del Risparmio Energetico (Meccanismo di Condivisione)
- ✓ Efficienza nei Servizi Manutentivi (Componente "M", "C" e "D").
- ✓ Interventi Extra-canone (IEX)
- ✓ Accesso agli Incentivi (Conto Termico 3.0)

ATTESO

che, in sintesi, il profitto si concentra sulla trasformazione dell'efficienza energetica in risparmio finanziario e sulla capacità industriale di eseguire le manutenzioni e i lavori extra a costi inferiori rispetto ai canoni e ai listini di riferimento;

DATO ATTO

che l'istruttoria tecnica condotta dall'Area Edilizia, Patrimonio e Grandi Attrezzature in seguito a interlocuzioni con CNS e progressivi approfondimenti istruttori ha espresso un giudizio di valutazione tecnico-economica sull'adesione che evidenzia criticità riconducibili essenzialmente a profili di natura operativo-gestionale, che, tuttavia, non muterebbero in maniera significativa in funzione della scelta tra adesione alla convenzione e affidamento mediante autonoma procedura di gara, in quanto connaturati alla gestione di una pluralità di servizi integrati a prescindere dallo strumento contrattuale prescelto, mentre non evidenzia la mancanza di caratteristiche essenziali del servizio offerto in convenzione rispetto allo specifico fabbisogno dell'Amministrazione, e che pertanto non ricorrono i

- presupposti di cui all'art. 1, comma 510, della legge n. 208/2015 per derogare all'obbligo di adesione mediante autonoma procedura di gara
- ATTESO che la suddetta istruttoria, tuttavia, non evidenzia elementi tali da rendere economicamente o funzionalmente non conveniente l'adesione alla Convenzione SIE-4 rispetto all'espletamento di una autonoma procedura di gara, fermo restando quanto rilevato in ordine ai profili organizzativi e gestionali sopra richiamati;
- DATO ATTO altresì che dall'analisi effettuata dal Servizio Edilizia emerge che i corrispettivi previsti nel Piano Tecnico Economico risultano coerenti con i valori di mercato e con i costi storicamente sostenuti dall'Ateneo per servizi analoghi, tenuto conto dell'ampliamento del perimetro prestazionale, dell'inclusione della fornitura dei vettori energetici, delle attività manutentive ordinarie e straordinarie e degli interventi di efficientamento energetico inclusi nel contratto;
- PRESO ATTO che vi è la necessità di coordinare l'adesione alla convenzione SIE-4 con gli impegni contrattuali in essere;
- che, in particolare, l'Ateneo aderisce alla convenzione Consip "Facility Management Grandi Immobili" - Lotto 16 (di seguito FM15), con scadenza fissata al 31 dicembre 2027, nell'ambito della quale sono già ricompresi interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici;
- che, pertanto, al fine di evitare sovrapposizioni tra i due contratti, le decorrenze dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici saranno adottate le rimodulazioni opportune e necessarie dei rispettivi piani di attività onde evitare duplicazioni;
- che il contratto attualmente in essere per la manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento scadrà il 31 dicembre 2026 e che i corrispondenti servizi previsti dalla convenzione SIE4 dovranno pertanto avere decorrenza dal 1° gennaio 2027, garantendo la continuità operativa senza soluzione di continuità e che, in caso contrario, l'Ateneo dovrebbe allestire, espletare e concludere una autonoma procedura di gara europea per l'affidamento pluriennale del servizio;
- CONSIDERATA l'urgenza connessa alla scadenza della convenzione SIE-4, fissata al 24 giugno 2026 per effetto di successive proroghe determinate dal mancato esaurimento del plafond;
- RITENUTO di dover demandare alla Direzione Generale, d'intesa con la Direzione Gestioni Operative, l'attribuzione degli incarichi di RUP e degli altri ruoli operativi di pertinenza dell'Ateneo e l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) nei termini prescritti;
- PRESO ATTO che l'Ordinativo Principale di Fornitura dovrà essere emesso entro il termine di validità della Convenzione SIE-4, fermo restando che l'attivazione dei singoli servizi avverrà secondo le decorrenze previste nel Piano Tecnico Economico e compatibilmente con la cessazione

- dei rapporti contrattuali attualmente in essere, al fine di garantire la continuità dei servizi ed evitare sovrapposizioni di prestazioni;
- ATTESO che, per integrato aspetto, ai sensi dell'art. 37 e dell'Allegato I.5 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in materia di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi l'autorizzazione all'adesione alla convenzione di cui trattasi impone l'aggiornamento della suddetta programmazione triennale;
- ATTESO che la relativa spesa graverà sui pertinenti stanziamenti di budget per gli anni di competenza, in quota proporzionale rispetto all'effettiva fruizione dei servizi
- CONSIDERATO che a seguito di valutazioni poste in essere dalla competente Direzione Gestioni Operative l'adesione alla Convenzione SIE-4 consente di assicurare la continuità dei servizi energetici e manutentivi, evitando i tempi e gli oneri amministrativi connessi all'espletamento di una procedura aperta di rilevanza europea, beneficiando altresì delle economie di scala e delle condizioni tecnico-economiche già negoziate da Consip s.p.a.,

DELIBERA

per quanto esposto in premessa e da intendersi qui integralmente richiamato:

- di autorizzare l'adesione dell'Università di Foggia alla Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 4" (SIE-4) – Lotto 12 (Regione Puglia 1), con aggiudicatario CNS – Consorzio Nazionale Servizi;
- di approvare il Piano Tecnico Economico, nella configurazione che si allega con il n. 1 al presente verbale, nei limiti e alle condizioni risultanti dalla documentazione convenzionale Consip e dagli atti istruttori acquisiti agli atti dell'Amministrazione;
- di stabilire che i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e raffrescamento avranno decorrenza dal 1° gennaio 2027, all'esito della scadenza del contratto attualmente in essere per tali servizi;
- di stabilire che i servizi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici dovranno essere coordinati e modulati al fine di evitare sovrapposizioni con i servizi erogati nell'ambito della convenzione FM15 – Lotto 16, con scadenza al 31 dicembre 2027;
- di demandare al Direttore Generale, d'intesa con la Direzione Gestioni Operative e con le strutture competenti, l'adozione degli atti conseguenti, ivi inclusa l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura, entro il termine di validità della Convenzione SIE-4, nonché l'adozione del correlato quadro economico di intervento e l'attribuzione degli incarichi di RUP e degli altri ruoli operativi di pertinenza dell'Ateneo, fermo restando che l'attivazione dei singoli servizi avverrà secondo le decorrenze previste nel PTE e nel rispetto della cessazione dei contratti attualmente in essere;
- di dare atto che l'emissione del predetto Ordinativo Principale di Fornitura e l'attivazione dei relativi servizi restano subordinate alle verifiche di competenza da parte della Direzione Gestioni Operative in ordine alla capienza del plafond convenzionale, alla copertura economico-finanziaria, alla coerenza con i contratti in essere e alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti stanziamenti di budget;

- di dare altresì atto che, sulla base delle verifiche istruttorie effettuate dalle strutture competenti, risultano accertate la capienza del plafond convenzionale, la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento, la coerenza con i contratti attualmente in essere e la corretta imputazione della spesa sui pertinenti stanziamenti di budget, fermo restando l'aggiornamento degli atti contabili e programmatori conseguenti all'adesione alla Convenzione SIE-4;
- di autorizzare i conseguenti aggiornamenti del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 37 e dell'Allegato I.5 del d. lgs.n. 36/2023.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

**5) ESECUZIONE ORDINANZA TAR PUGLIA N. 225/2026: PROPOSTA DI CHIAMATA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A)**

La presente delibera è protocollata in forma riservata.

Esaurito l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13:53.

**IL SEGRETARIO**  
(dott. Sandro Spataro)

**IL PRESIDENTE**  
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

*firme digitali ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*